

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA SEZIONE ANCONA SENTENZA

Il Giudice Dott. Lorena Volpone
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile N.R.G. /2022 riservato all'udienza del 5.04.24
PROMOSSO DA
, in persona del legale
rappresentante pro-tempore
con domicilio eletto in Osimo Via Ancona n. 43/A presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Mengoni che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA), in persona del legale
rappresentante pro-tempore
con domicilio eletto in Castelfidardo Via Martiri della Libertà n. 3 presso lo studio
dell'Avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura in
calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Con domicilio eletto in Ancona Via Matteotti n. 54, presso lo studio dell'Avv.
che la rappresenta e difende in virtù di procura margine della comparsa di
costituzione e risposta.

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE : " Piaccia all'Ill. Giudice di Pace, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa: Accertare e dichiarare che la convenuta
srl e la terza chiamata hanno svolto la
loro attività di consulenza e predisposizione della domanda "Nuova Sabbatini" in
favore della ditta attrice senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176
comma 2 c.c.; condannare per l'effetto la convenuta
solido con la terza chiamata al pagamento in favore
della società attrice della somma di € 5.000,00 a titolo di danno economico o di
quella che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, nei limiti della competenza
dell'Ufficio adito. Condannare altresì in solido la convenuta e la terza chiamata al
rimborso delle spese di CTU anticipate dall'attrice ammontanti a \in 2.949,72 per
elaborato peritale ed € 188,83 per partecipazione all'udienza per chiarimenti. Con
vittoria di spese di giudizio, da disporre in favore del sottoscritto procuratore
antistatario"
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: "Voglia L'Ill.mo Giudice di Pace adito; In via
preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
, in relazione alla domanda proposta dalla ditta
, con ogni conseguente statuizione di legge; nel merito: - In via
principale: respingere la domanda della ditta così
come proposta nei confronti della , in quanto infondata in
fatto e in diritto e comunque non provata; - in via subordinata: nella denegata ipotesi
di riconoscimento della domanda della dichiarare
l'esclusiva responsabilità della terza chiamata in causa,
in merito alla stessa domanda, con conseguente estromissione della convenuta,
condannando la terza chiamata a corrispondere direttamente all'attrice quanto
eventualmente alla stessa spettante; - in ogni caso, ritenere tenuta la terza chiamata
a manlevare ovvero garantire e tenere indenne da ogni
pretesa attorea condannando la stessa a rifondere la convenuta di quanto questa
sarà eventualmente tenuta a pagare alla ditta attrice; - in via di ulteriore subordine:
accertato ai sensi dell'art 1227 c.c. 1° e/o 2° comma il concorso di colpa della ditta
attrice nella verificazione dell'evento dannoso,
respingere la domanda attrice, ovvero limitare la richiesta risarcitoria in via equitativa

nella misura ritenuta di giustizia; - in ogni caso escludere dall'entità del risarcimento l'importo di cui alla perizia di parte attrice per € 1.000; - preso atto che il CTU non ha fornito i chiarimenti richiesti dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa, chiede comunque di rimettere la causa in istruttoria per la convocazione del CTU affinché questi fornisca i chiarimenti alle osservazioni proposte dalle parti in merito all'elaborato peritale, in particolare su chi ha fornito ed installato il kit "legge 4.0"; Con vittoria di spese e di onorari".

CONCLUSIONI DELLA CHIAMATA IN CAUSA: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa di terzo per le motivazioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento; nel merito: rigettare la domanda della chiamante in causa in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, non essendo la causa comune al terzo chiamato, né dovendo la garantire per alcun Rigettare, in ogni caso, la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto, anche in applicazione dell'art. 2236 c.c. stante la soluzione problemi tecnici di speciale difficoltà, con qualsiasi statuizione. In via istruttoria; si chiede disporsi nuovamente la chiamata del CTU Ing. affinché risponda al quesito circa la persona e la tempistica dell'istallazione del KIT Industria 4.0 sulla mietitrebbia. Con vittoria di anticipazioni, spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.".

FATTO E DIRITTO

L'attore, esercente attività agricola, in data 3/12/2019 stipulava con la convenuta un contratto per la tenuta della contabilità aziendale e la gestione tecnica, che prevedeva nell'espletamento la possibilità per di avvalersi sotto la propria responsabilità di personale dipendente e di collaboratori. Nel maggio 2020 il decideva di acquistare dal Consorzio Agrario Provinciale la mietitrebbia NEW HOLLAND con tutta una serie di accessori compreso il Kit 4.0 al prezzo di € 250.000,00 + Iva; dopo di che consegnava il preventivo e la proposta di acquisto per presentare la domanda di finanziamento "Nuova Sabatini" consistente nella concessione da parte di banche aderenti alla convenzione MISE (Ministero Sviluppo

Economico) di un finanziamento e contributo MISE pari al valore degli interessi, calcolati sul finanziamento secondo un tasso di interesse annuo del 2.75% per investimenti ordinari oppure del 3.75% per investimenti tecnologici (c.d. 4.0). La convenuta, per svolgere tale tipo di pratica finanziaria, si avvaleva della commercialista in qualità di collaboratore esterno, la quale presentava la domanda a propria discrezionalità come investimento ordinario (con l'applicazione ai fini del calcolo del contributo da parte del MISE di un interesse del 2.75% e pertanto con un rimborso di € 13.181,26) anziché come investimento tecnologico (pur ricorrendone tutte le caratteristiche), ciò che avrebbe consentito al MISE di applicare ai fini del calcolo un interesse del 3.75% e conseguentemente avrebbe dato diritto ad un rimborso di € 17.237,79, circostanza che causava all'attore una perdita di € 4.000,00.

Il forniva alla convenuta il preventivo di spesa e la proposta di acquisto della mietitrebbia in data 26/5/2020, prima di presentare la domanda "Nuova Sabatini", che porta la data del 9/6/2020 con la specificazione che la macchina operatrice sarebbe stata dotata del KIT LEGGE 4.0. tale dicitura si riferiva a beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, per cui avrebbe dovuto indicare nella domanda "Nuova Sabatini" la Tabella B -Investimenti Tecnologici; - avrebbe dovuto sapere che il bene strumentale non esce dalla fabbrica con l'istallazione del KIT 4.0, perché dipende se l'acquirente chiede o meno tale accessorio e l'installazione poteva avvenire entro 12 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Infatti il contratto è stato firmato il 22/6/2020 e l'interconnessione è avvenuta il 30/12/2020; pertanto sulla domanda doveva essere indicato che si trattava di un investimento tecnicologico e non ordinario come erroneamente indicato dalla

Al fine di verificare il nesso di causalità tra il danno subito e l'inadempimento della prestazione professionale della veniva nominato il CTU Ing., al quale venivano sottoposti i seguenti quesiti "Descriva il tipo di investimento indicato nella domanda.; Descriva il macchinario in relazione ai requisiti tecnici al momento dell'acquisto e in base a detti requisiti se sia un investimento ordinario o tecnologico; Sulla base degli atti e documenti verifichi se il KIT era già istallato al momento dell'acquisto e quando è stato interconnesso"

Il consulente del giudice così rispondeva: "Il tipo di investimento richiesto nella domanda di parte attrice è un investimento ordinario.; i requisiti posseduti dal macchinario al momento dell'acquisto risultano dalla descrizione della macchina e attrezzatura presenti nella "proposta di acquisto del 26/5/2020 formulato dal Consorzio Agrario e sottoscritto dal legale rappresentante di parte attrice. In particolare la descrizione riporta: Mietitrebbia autolivellante mod. CX5.90 – KIT legge 4.0 per un importo totale iva compresa di € 305.000,00. In base a detti requisiti, per la presenza della dicitura KIT legge 4.0 l'investimento è di tipo tecnologico, nel rispetto della Circolare di tecnologia digitale. Sulla mietitrebbia CX5.90, sia al momento della proposta di acquisto avvenuta il 26/5/2020 che al momento della consegna all'attore avvenuta il 26/6/2020 sottoscritte entrambe dall'attore e Consorzio Agrario, risulta già istallato il KIT legge 4.0. La presenza del KIT viene indicato nella fattura di accompagnamento del 26/6/20 che riporta nella descrizione della macchina acquistata anche la frase "KIT LEGGE 4.0". L'interconnessione (messa in funzionamento) dei sistemi digitali della mietitrebbia è stata eseguita successivamente alla data di consegna della macchina e comunque eseguita entro il termine massimo previsto dalla Circolare n. 14036 del 15/2/2017, cioè entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento con la concedente avvenuto il 22/6/2020, mentre l'interconnessione veniva effettuata il 30/12/2020".

Dalla risultanza della CTU si evince che l'attrice intendeva formulare la domanda come un acquisto tecnologico e non ordinario come erroneamente indicato.

Per quanto attiene l'eccezione di carenza di legittimazione passiva eccepita dalla convenuta società non merita accoglimento in quanto l'attrice si rivolgeva alla per l'inoltro della domanda per l'acquisto del macchinario e quest'ultima per inoltrare la pratica si serviva della.

Avendo in tal modo accertato che l'errore da parte della nell'aver formulato la domanda passiamo ora alla richiesta del quantum. L'attore richiedeva un risarcimento danni di € 4.000,00, pari alla differenza tra il rimborso di € 17.237,79 che avrebbe percepito se la convenuta avesse presentato la domanda come investimento tecnologico e il rimborso di € 13.181,26 che invece ha percepito come investimento ordinario, oltre € 1.000,00 per aver sostenuto la spesa per la perizia tecnica, per un totale di € 5.000,00.

Pertanto va riconosciuto solo l'importo di € 4.000,00 da porsi a carico della

unica responsabile dell'errore nel formulare la domanda per l'acquisto del macchinario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, scaglione medio (valore € 4.000,00)

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

Accoglie la domanda attorea.

Condanna la al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice pari ad € 4.000,00.

Condanna la a rifondere all'attrice le spese di giudizio, che liquida a in complessivi 1.265,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali come per legge.

Compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta.

Pone definitivamente a carico della le spese di CTU già liquidate.

Così deciso in ANCONA il 02-01-2025

Il Giudice di Pace
Dott. LORENA VOLPONE